

Spett.li
Clienti – loro sedi

Como, 28 giugno 2022

CIRCOLARE 8/22: Obbligo fatturazione elettronica per operazioni con l'estero (L. 178/2020)

Gentili Clienti,

con la presente desideriamo ricordare che dal prossimo **1° luglio 2022**, come previsto dalla Legge di Bilancio 2021 (L. 178/2020, art. 1 c. 1103 e succ. modifiche) entrerà in vigore l'**obbligo di invio al Sistema di Interscambio (SDI), delle fatture emesse verso soggetti esteri, in formato XML**.

Tale obbligo annulla di fatto la possibilità di inviarle in modalità analogica (non elettronica) previa successiva predisposizione dell'esterometro: sarà necessario e obbligatorio, infatti emettere fattura elettronica anche per questo tipo di operazioni.

La novità coinvolge anche le operazioni passive con l'estero: al ricevimento di una fattura cartacea da soggetto estero, sarà necessario e obbligatorio emettere una fattura elettronica.

COME INVIARE LE FATTURE:

Fatture attive, relative alle operazioni effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia, si dovrà utilizzare il tipo documento **TD01**, valorizzando il campo "codice destinatario" con "XXXXXXX".

Fatture passive, ricevute in modalità analogica dai fornitori esteri, il cliente italiano dovrà generare un documento elettronico (di tipo autofattura o fattura a cliente estero) di tipo **TD17, TD18 e TD19**, da trasmettere al Sistema di Interscambio.

Resterà ancora possibile l'integrazione manuale delle fatture ricevute, al pari dell'emissione delle autofatture in formato analogico, a patto che venga successivamente trasmesso il documento in formato XML mediante il Sistema di Interscambio.

QUANDO INVIARE LE FATTURE:

Fatture attive: la trasmissione deve avvenire entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi, vale a dire entro 12 giorni dall'effettuazione della cessione o prestazione o entro il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni (es. giorno 15 del mese successivo in caso di fatturazione differita);

Fatture passive: la trasmissione è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello del ricevimento del documento comprovante l'operazione.

QUANDO E' POSSIBILE OMETTERE LA FATTURAZIONE:

L'obbligo comunicativo in oggetto è facoltativo per tutte le operazioni per le quali sussiste almeno una delle seguenti condizioni:

- Presenza di bolletta doganale;
- Ricezione di fattura estera in modalità elettronica;
- Importo delle singole operazioni non superiore a € 5.000 (solo nei casi di operazioni fuori campo ex art. da 7 a 7-ocites DPR 633/72) – così come previsto dal recente DL 73/22 in vigore dal 22 giugno scorso.

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti, Vi invitiamo tuttavia a prendere contatti con i vostri tecnici informatici per verificare il corretto aggiornamento dei software di fatturazione.

Cordiali saluti

Dott.ssa  Lazzati

STUDIO GECLA S.r.l. S.t.p.

Iscritta nella sezione speciale all'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Como al n.01

Via XX Settembre n.36 | 22100 Como | +39 031 242470 | info@gecla.com | www.gecla.com
pec: a.lazzati@consulentidellavoropec.it | CF e PI 3036150138 | REA 292215